



**TRIBUNALE DI MODENA**

N. 2338/2017 R.G. Vol.

Il Giudice del Registro delle Imprese Dott. Michele Cifarelli;

Vista la richiesta pervenuta da parte del Registro Imprese di Modena con la quale si chiede la cancellazione delle Imprese, società di capitali, con fallimento dichiarato prima del 16 luglio 2006 e chiuso prima o dopo tale data per i motivi di cui all'art. 118 nn. 3 e 4 della Legge Fallimentare (L.F.);

Visto l'art. 118 L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – Legge Fallimentare) come modificato dal D. Lgs. 5/2006 e successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs. 169/2007 che così recita: *“Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude: ...; 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo; 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33. Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. ...”*;

Vista la Determinazione del Conservatore n. 115 del 27/03/2017 recante disposizioni in tema di cancellazione atipiche dal registro delle imprese di società non più operative (allegato 1);

Visto che in data 31/03/2017, mediante pubblicazione sull'Albo Camerale on-line del sito istituzionale della CCIAA di Modena oltre che in apposita sotto-sezione dell'Area del Registro delle Imprese, si è notificato l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione delle Imprese di società di capitali con fallimento dichiarato prima del 16 luglio 2006 e chiuso prima o dopo tale data per i motivi di cui all'art. 118 nn. 3 e 4 L.F. con allegato l'elenco delle imprese destinatarie e con l'invito alle stesse ad inviare istanza di cancellazione o far pervenire eventuali controdeduzioni in merito;

Considerato che si ritiene la richiesta presentata fondata in riferimento ai presupposti di diritto e di fatto richiamati in parte e ampiamente motivati nella Determinazione del Conservatore n. 115 del 27/03/2017;

Visto l'art. 2190 c.c.

**P.Q.M.**

Dispone la cancellazione dal Registro delle Imprese delle società riportate nell'elenco, allegato n. 2, alla richiesta, ai sensi dell'art. 2190 C.C..

Dispone, inoltre, che le notifiche dei provvedimenti avvengano mediante pubblicazione sull'albo camerale per quindici giorni dalla cui scadenza decorrono i termini per il ricorso ai sensi dell'art. 2192 C.C.

Si comunichi.

Modena, li 16/6/17

**Il Giudice**  
**(Dott. Michele Cifarelli)**




Prot. n. 12902 del 16/06/2017

cciaa\_mo AOO000 - REG. CMORP - PROTOCOLLO 0012534/U DEL 13/06/2017 09:27:12



Camera di Commercio  
Modena



2338

## Ufficio del Registro delle Imprese

Prot. vedi stampigliatura

Al Signor Giudice del Registro  
delle Imprese di Modena  
c/o Tribunale di Modena

### Consegna a mani

**Oggetto:** Trasmissione atti, ai sensi dell'art. 2190 C.C., per decreto di cancellazione dal Registro delle Imprese di società di capitali con fallimento chiuso per i motivi di cui all'art. 118 nn. 3 e 4 L.F..

Richiamata la determinazione operativa del Conservatore n. 115 del 27/03/2017 recante disposizioni in tema di cancellazione atipiche dal registro delle imprese di società non più operative e che si allega alla presente (all. n. 1);

Considerato che la citata determina prende in esame la situazione di un elenco di società di capitali di fatto non più operative e, in particolare, con fallimento dichiarato prima del 16 luglio 2006 e chiuso prima o dopo tale data per i motivi di cui all'art. 118 nn. 3 e 4 L.F.;

Considerato che da verifiche effettuate dall'Ufficio del Registro delle Imprese si sono riscontrate posizioni nelle condizioni sopra citate ma per le quali, ad oggi, non è stata chiesta la cancellazione dal Registro delle Imprese;

Visto appunto l'art. 118 L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – Legge Fallimentare) come modificato dal D.Lgs. 5/2006 e successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs. 169/2007 che così recita: “Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude: ...; 3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo; 4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33. Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. ...

Ritenuto di dover pervenire alla cancellazione delle suddette imprese al fine di soddisfare l'interesse pubblico di fornire ai soggetti che operano sul mercato un sistema di pubblicità, completo, trasparente e conforme a legge;

Tenuto conto della vetustà consolidata delle posizioni, si è assegnato un termine breve di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito della Camera di Commercio ai fini di eventuale istanza di cancellazione o per far pervenire eventuali controdeduzioni in merito

Considerato che a tutte le posizioni così individuate è stato notificato, mediante pubblicazione in data 31/03/2017 (protocollo n. 6751/U del 31/03/2017) sull'Albo Camerale on-line del sito istituzionale della CCIAA di Modena oltre che in apposita